

n. 27-1/2022 RG. P.U.

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Giudice delegato, dott. Jonata Tellarini,
nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il *“Ricorso ex artt. 44, 54 e 57 CCI (D. Lgs. n. 14/2019) per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito di documentazione e con contestuale richiesta di misure protettive”*, depositato il 24.11.2022 dalla società con sede in Macerata (MC)

visto il provvedimento del 30/11/2022, con il quale il quale questo magistrato è stato designato alla trattazione del procedimento;

rilevato che la società ricorrente, contestualmente alla richiesta di termine *“...per la presentazione di una domanda completa di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, corredata del piano e della documentazione completa di cui agli artt. 39, 40 e 57 CCI o, in mero subordine, di una proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 84 CCF”*, ha chiesto, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 14/2019, disporsi *“...(recte, confermi), con decreto motivato reso anche inaudita altera parte - in quanto la previa convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento ai sensi dell'art. 55 CCI, posto che la vendita dei 40 lotti nel processo esecutivo immobiliare RGE 199/2016 si tiene il 30.11.2022 -, il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni della ricorrente e di acquisire titoli di prelazione (se non concordati), fissando, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti già emanati con decreto”*;

premesso che, ai sensi dell'art. 54, co. 2, CCI, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'art. 40 CCI, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono *“iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”* e che *“dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”*;

rilevato che ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCI, nel caso previsto dall'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, *“il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dalla iscrizione della domanda nel registro delle imprese...”* e considerato e che la norma richiamata, diversamente da quanto disposto dall'art. 19 CCI in relazione al procedimento o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, non prevede la fissazione di udienza né dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati;

rilevato che la domanda ex artt. 40 e 44 D. Lgs 14/2019 è stata pubblicata nel registro delle imprese; ritenuto che, avuto riguardo alle circostanze rappresentate nel ricorso, confermate dalla documentazione allegata, circa la sussistenza dello stato di crisi e la ragionevole probabilità che la regolazione della stessa non possa essere attuata senza le misure richieste, finalizzate alla preservazione della massa attiva in relazione alla prospettata ristrutturazione, le misure protettive possano essere confermate;

ritenuto che per le valutazioni richieste dall'art. 55, co. 3 CCI non sia necessario assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla domanda e dalla documentazione prodotta;

considerato che ai sensi dell'art. 52, comma 3 del CCI la durata massima delle misure protettive è fissata in quattro mesi e ritenuto potersi confermare la durata delle stesse per il periodo predetto;

letti gli artt. 54 e 55 CCI;

P.Q.M.

conferma per la durata di quattro mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo CCI (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle scadenze; non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle imprese.

Macerata, 02/12/2022

Il G.D.

Dott. Jonata Tellarini